

Parere n. 6 del 20.09.2018

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2019/2021 Attestazione del Revisore dei conti

Il sottoscritto dr. Caberletti Mauro, Revisore dei Conti del Comune di Vo',

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale";

ESAMINATA la documentazione prodotta consistente in:

- prospetto dotazione organica
- prospetto spesa personale anno 2018
- prospetto capacità assunzionale e calcolo resti

VISTO l'art. 19 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) a norma del quale gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto dei principi di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, e l'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, che stabilisce gli obiettivi di contenimento delle spese per il personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

PRECISATO che con proprie delibere n. 26, 27 e 28/2015 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha precisato che nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni deve essere assicurato il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5bis, D.L. 90/2014, come convertito nella L. 114/2014);

CONSIDERATO che, così come rilevato dalla Corte dei Conti Piemonte con propria deliberazione n. 70/2016, le procedure di mobilità sono neutre e non incidono sui contingenti per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1 comma 47, della legge 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzione di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme succitate;
- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5bis, D.L. 90/2014, come convertito nella L. 114/2014);
- ha rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio 2017 (art.1 comma 709 e segg, L. 208/2015);

- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità 2018/2020 con atto di GC n. 10 del 07.03.2018 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198 del 01.04.2006);
- ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 90 giorni nell'anno 2017 (art. 8, D.L. n. 66/2014);
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- non ha personale in esubero;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 40 %
- ha un rapporto dipendenti popolazione al 31.12.2016 pari a 1/305 e al 31.12.2017 pari a 1/334;

RISCONTRATA la conformità della proposta di deliberazione ai principi enunciati nella legge 119/1997, nel D.Lsg 165/2001, nella L. 296/2006, nel D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, nel D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 per le motivazioni in essa espresse,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente per oggetto modificato programma triennale del fabbisogno del personale ed al piano delle assunzioni 2018/2021, contenuto nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale succitata, avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale", ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001.

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Caberletti Mauro

firmato digitalmente